



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

<u>Verbale n. 23</u> della riunione tenuta presso il Dipartimento della Protezione Civile il giorno 31 maggio 2021

	Presente	Assente
Franco LOCATELLI (coordinatore)	in videoconferenza	
Silvio BRUSAFERRO (portavoce)	in videoconferenza	
Sergio FIORENTINO (segretario)	in videoconferenza	
Sergio ABRIGNANI	in videoconferenza	
Cinzia CAPORALE	in videoconferenza	
Fabio CICILIANO	in videoconferenza	
Donato GRECO	in videoconferenza	
Giuseppe IPPOLITO ¹	in videoconferenza	
Alessia MELEGARO	in videoconferenza	
Giorgio PALÙ	in videoconferenza	
Giovanni REZZA		X

Ordine del giorno, di cui alla nota di convocazione del 28 maggio 2021:

- **1.** Valutazione delle linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni di livello agonistico (versione aggiornata);
- 2. Varie ed eventuali.

*

La seduta inizia alle ore 8,00.

Il Coordinatore introduce il punto unico dell'ordine del giorno, relativo alle Linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive, predisposte dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

¹ Collegato in videoconferenza dalle ore 11,30.



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 Il documento è destinato a regolare l'organizzazione degli eventi e la partecipazione ad essi del pubblico, sia in relazione alle fattispecie previste dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (eventi e competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico), sia in relazione alle fattispecie previste dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 (eventi e competizioni sportive diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021).

Per tali due categorie di eventi, le citate fonti di legge prevedono, relativamente alle Regioni in zona gialla, i seguenti requisiti comuni:

- gli eventi devono svolgersi esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro in tutte le direzioni sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale;
- la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata;
- il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e 500 per impianti al chiuso;
- le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

L'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021 consente poi la concessione di deroghe al numero massimo degli spettatori, nel rispetto di (specifici) principi fissati dal Comitato tecnico scientifico. Le Linee Guida oggi esaminate dal CTS non



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 riguardano, dunque, tali eventi particolari, a regime derogatorio, i quali devono svolgersi sulla base di specifici protocolli di sicurezza.

Così chiarito il contesto di riferimento delle Linee guida in esame, il CTS, all'esito della discussione sul punto, formula le seguenti osservazioni:

- è necessario chiarire meglio l'ambito di applicazione delle Linee guida, che appaiono *prima facie* riferite solo ad eventi che si svolgano in zona gialla, ma in alcuni passaggi introducono previsioni derogatorie che si affermano destinate alla sola zona gialla². Appare, in ogni caso, <u>opportuno chiarire</u>, nel contesto delle Linee guida, quale sia il regime applicabile nella zona bianca;
- è opportuno <u>definire in apertura del documento le nozioni di "partecipante", "accreditato", "spettatore" e altre consimili, onde rendere più facilmente intellegibili le categorie cui devono fare capo i diversi obblighi previsti nelle Linee Guida, che nel testo andranno poi chiaramente riferiti alle singole categorie (o a tutte, laddove la prescrizione si indirizzi a tutti tali soggetti): ad esempio, il protocollo spesso usa il termine "partecipante", indicando, talvolta, solo le persone coinvolte nella manifestazione sportiva, altre volte includendo anche gli spettatori;</u>
- il CTS esprime, poi, forte perplessità sulla previsione della figura del *Covid manager*, anche perché tale figura potrebbe dare l'impressione di una deresponsabilizzazione degli organizzatori e degli altri soggetti ai quali fanno capo gli obblighi di protezione del pubblico e dei partecipanti, non apparendo, invece, possibile trasferire le posizioni di garanzia stabilite dall'ordinamento su altre figure, non previste dalla legge (fermo restando che il soggetto responsabile può sempre farsi coadiuvare da terzi siano essi dipendenti o collaboratori nell'assolvimento dei propri compiti di prevenzione,

_

² E. pag 4, ultimo paragrafo: «Nella sola zona gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi o competizioni all'aperto, etc..».





COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 delegando ad essi specifiche incombenze e competenze). Si raccomanda, pertanto, di eliminare il punto 3 delle Linee guida, dedicato a tale figura, eventualmente sostituendolo con un richiamo al regime di responsabilità previsto dalla legge;

- quanto alla responsabilità delle pubbliche autorità, <u>appare poi essenziale, come già rilevato in altre occasioni, il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali</u>, cui dovrà essere demandata sia la declinazione delle indicazioni generali nello specifico contesto nel quale l'evento si svolge definendo il dettaglio degli aspetti operativi, in coerenza con i principi di cautela e protezione della salute sia il controllo del rispetto di tutte le prescrizioni. Il CTS, inoltre, raccomanda di valorizzare esplicitamente nel testo del documento il criterio del *green certificate* per disciplinare la materia oggetto di richiesta del parere;
- nelle premesse e in tutte le occasioni dove si opera in ambienti chiusi va ribadito il rispetto delle indicazioni per la garanzia di adeguati ricambi d'aria e dove ci sono impianti di trattamento d'aria che l'esclusione della funzione ricircolo;
- le mascherine devono essere fornite dagli organizzatori ai partecipanti e agli accreditati e deve esserne prescritto, in ogni sede in cui se ne tratta, <u>il ricambio, per</u> tutti, almeno ogni quattro ore;
- alla pag. 4, valutare la praticabilità delle «segnalazione al personale sanitario presente alla manifestazione» delle persone che manifestano una temperatura corporea superiore a 37,5°, in assenza del consenso degli interessati;
- alla pag. 4 si suggerisce di modificare la seguente frase «Limitazione dei contatti al di fuori del proprio gruppo di lavoro» in «Per i lavoratori/operatori, raccomandare di limitare i contatti al di fuori del proprio gruppo di lavoro»;
- alla pag. 5, secondo cpv, appare eccessiva l'elencazione dei sintomi preclusivi dell'accesso all'evento: è opportuno limitarsi alla sintomatologia effettivamente



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 riconducibile all'infezione da SARS-CoV-2. La prescrizione «*Tutto dovrà essere giornalmente autocertificato da ogni singolo soggetto su apposito modulo e/o applicazione digitale (app)*» appare propriamente riferibile solo ai partecipanti accreditati;

- sempre alla pag. 5, relativamente all'indicazione «Nel più ampio contesto delle misure di prevenzione, assume particolare importanza l'effettuazione dei test Covid-19 a tutti gli accreditati all'evento. Il Protocollo dovrà contenere le attività previste al riguardo e le modalità/tempistiche di effettuazione dei tamponi», può essere prevista un'eccezione per i soggetti vaccinati, o quelli che abbiano ricevuto da almeno 15 giorni la prima dose del vaccino, e per i soggetti guariti dalla Covid-19 da non più di sei mesi;
- alla pagina 6, sezione «Uso mascherine», chiarire in relazione a quali esigenze si prevede che «può, tuttavia, essere suggerito altro DPI»;
- alla pagina 7, l'indicazione «L'utilizzo di palestre, saune e spazi benessere all'interno delle strutture alberghiere, ove eventualmente consentito dalle norme nazionali, è comunque fortemente sconsigliato» potrebbe essere modificata in «L'utilizzo di palestre, saune e spazi benessere all'interno delle strutture alberghiere, ove eventualmente consentito dalle norme nazionali, deve essere valutato con attenzione favorendo le situazioni dove tali strutture possano essere dedicate ai teams in esclusiva»;
- alla pagina 7, nella sezione «*Premiazioni*», fermo restando l'obbligo di indossare le mascherine, alcune prescrizioni quali il divieto di presenza di hostess e/o autorità e il distanziamento di due metri appaiono eccessive, essendo riferite a soggetti la cui negatività al Covid-19 è stata attentamente scrutinata all'ingresso nella c.d. "bolla";



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

- alla pagina 8, nella sezione «Bolla blu», relativamente all'indicazione «Tutto il personale deve essere costantemente sottoposto a test anti-covid da inizio lavori», è opportuno specificare il contenuto dell'avverbio "costantemente";
- alla pagina 8, nella sezione «spettatori», valutare la possibilità di far ricorso alle condizioni previste dal c.d. green certificate. Valutare, più in generale, l'opportunità di rendere cogente e di applicazione generalizzata l'indicazione contenuta alla pag.

 3 («Le linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52.»);
- alla pagina 8, l'indicazione «Ai volontari e al personale coinvolto nell'evento, il Comitato Organizzatore può rendere disponibile la frequentazione di un corso di formazione online sulle norme basilari di prevenzione, uso delle mascherine, igiene respiratoria e delle mani, attenzione al distanziamento sociale e per evitare assembramenti» può essere modificata come segue: «Ai volontari e al personale coinvolto nell'evento, il Comitato Organizzatore può rendere disponibile la frequentazione di un corso di formazione online sulle norme basilari di prevenzione, uso delle mascherine, igiene respiratoria e delle mani, attenzione al distanziamento sociale e per evitare assembramenti e sul ruolo dei ricambi dell'aria e della ventilazione negli ambienti»;
- alla pagina 9, nella sezione «Spazi per spettatori», dopo il periodo «Sarà sempre garantito il distanziamento interpersonale minimo di 1mt», aggiungere «<u>in oqni direzione</u>». Quanto alla indicazione «sulle tribune e negli spazi contigui non saranno ammessi striscioni, bandiere e simili», non se ne comprende la ratio, quanto meno relativamente alle bandiere. S'invita, quindi, a fornire il razionale o a togliere la frase;
- sempre alla pagina 9, nella sezione «*Info generiche*», occorre consigliare la frequente igienizzazione delle mani,



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

- alla pagina 11, nella sezione «Catering», chiarire che si tratta di prescrizioni indirizzate ai soli accreditati;
- alla pagina 12, nella sezione «Servizi generali», si raccomanda di aggiungere il punto: «Negli impianti di climatizzazione dei mezzi di trasporto deve essere eliminata la funzione ricircolo dell'aria»;
- alla pagina 12, la parte dedicata ai servizi igienici necessita di maggiore dettaglio, in particolare per quanto riguarda la frequenza della pulizia e dell'igienizzazione;
- alla pagina 13, nella sezione «*Piano sanitario. Tamponi*», si prevede che «*a carico dell'accreditato, di tipo PCR, per team e media: un tampone deve essere eseguito 8/10 giorni prima dell'evento, un secondo entro le 72 ore*». Non risulta chiara la ragione del tampone anticipato di 8/10 giorni. Nella sezione «*Esclusione dai tamponi*», può aggiungersi l'esonero di quanti abbiano ricevuto, da almeno 15 giorni, la prima dose di vaccino, in coerenza da quanto attualmente previsto dalla normativa;
- alla pagina 15, relativamente all'utilizzo del documento OMS, se ne raccomanda la valorizzazione, sottolineandone la valenza di strumento di valutazione del rischio anche ai fini di una sua mitigazione.

Alle ore 8,40, in assenza di altri argomenti sui quali concentrare l'attenzione, il Coordinatore dichiara chiusa la seduta.

	Presente	Assente
Franco LOCATELLI (coordinatore)	in videoconferenza	
Silvio BRUSAFERRO (portavoce)	in videoconferenza	
Sergio FIORENTINO (segretario)	in videoconferenza	
Sergio ABRIGNANI	in videoconferenza	
Cinzia CAPORALE	in videoconferenza	

MOD. 3



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

Fabio CICILIANO	in videoconferenza	
Donato GRECO	in videoconferenza	
Giuseppe IPPOLITO	in videoconferenza	
Alessia MELEGARO	in videoconferenza	
Giorgio PALÙ	in videoconferenza	
Giovanni REZZA		Х

Verbale approvato dopo condivisione via e.mail da parte di tutti i Componenti.

IL COORDINATORE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Franco Locatelli

Sergio Fiorentino